

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 258

43° anno

9 settembre 2000

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2000/C 258/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2000/C 258/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni .....	2
2000/C 258/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	3
2000/C 258/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni .....	4
2000/C 258/05	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	4
2000/C 258/06	Modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale <sup>(1)</sup> .....	5
2000/C 258/07	Comunicazione relativa alla proroga del periodo di applicazione della disciplina comu- nitaria degli aiuti di stato all'industria automobilistica <sup>(1)</sup> .....	6
2000/C 258/08	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei <sup>(1)</sup> .....	6
2000/C 258/09	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei <sup>(1)</sup> .....	7
2000/C 258/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2153 — BHP/Mitsubishi/QCT) Caso soggetto a procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	10

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2000/C 258/11	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1996 — SCA/Grange/JV) <sup>(1)</sup> .....	11
2000/C 258/12	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso COMP/M.1817 — Bellsouth/Vodafone (E-Plus)] <sup>(1)</sup> .....	11
2000/C 258/13	Inapplicabilità del regolamento ad un'operazione notificata [Caso COMP/M.1821 — Bellsouth/VRT (E-Plus)] <sup>(1)</sup> .....	12

---

## II Atti preparatori

. . . . .

---

## III Informazioni

### Commissione

2000/C 258/14	Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dalla Svezia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Östersund e Umeå .....	13
---------------	---	----

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

8 settembre 2000

(2000/C 258/01)

<b>1 euro</b>	=	7,4583	corone danesi
	=	338,22	dracme greche
	=	8,3655	corone svedesi
	=	0,6124	sterline inglesi
	=	0,8735	dollari USA
	=	1,2884	dollari canadesi
	=	92,250	yen giapponesi
	=	1,5490	franchi svizzeri
	=	8,0385	corone norvegesi
	=	72,25	corone islandesi <sup>(2)</sup>
	=	1,5612	dollari australiani
	=	2,0751	dollari neozelandesi
	=	6,1929	rand sudafricani <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(2)</sup> Fonte: Commissione.

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2000/C 258/02)

**Data di adozione della decisione:** 4.8.2000**Stato membro:** Austria (Niederösterreich)**N. dell'aiuto:** N 574/99**Titolo:** Promozione della qualità del latte**Fondamento giuridico:** Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung und Sicherung der Qualität und hygienischen Wertigkeit von Milch und Milchprodukten**Stanzamento:** 4 milioni di EUR/anno (finanziamenti nazionali)**Intensità o importo dell'aiuto:** Fino al 100 %**Durata:** Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)**Data di adozione della decisione:** 12.7.2000**Stato membro:** Italia**N. dell'aiuto:** N 164/2000**Titolo:** Intervento della società Itainvest nel capitale della società Floramiata SpA**Obiettivo:** Realizzare un piano di sviluppo e preparare l'ammissione in borsa della società**Fondamento giuridico:** Decreto legge n. 149/93 recante interventi urgenti in favore dell'economia italiana, divenuto legge n. 237/93**Stanzamento:** 7 miliardi di ITL ( $\pm$  3,5 milioni di EUR)**Intensità o importo dell'aiuto:** Misura che non costituisce aiuto**Durata:** 2000-2005 o 2007**Altre informazioni:** Decisione adottata in base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane e tenuto conto dell'impegno da esse assunto di effettuare una nuova notifica qualora l'intervento di Itainvest dovesse durare oltre cinque anni**Data di adozione della decisione:** 12.7.2000**Stato membro:** Danimarca**N. dell'aiuto:** N 245/2000**Titolo:** Aiuti agromonetari — Aiuti aventi un fatto generatore alla data del 1° e 2 gennaio 2000**Obiettivo:** Compensare le perdite di reddito subite dai produttori in seguito alla rivalutazione della corona danese nel 1999**Fondamento giuridico:** Decisione ministeriale, regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio e regolamenti (CE) n. 2808/98, (CE) n. 341/2000 e (CE) n. 801/2000 della Commissione**Stanzamento:**

2000: 36 409 EUR

2001: 24 273 EUR

2002: 12 136 EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:***Premi per il bestiame*

0,8 DKK/vacca nutrice (0,108 EUR)

0,48 DKK/toro (0,065 EUR)

0,4 DKK/manzo (0,054 EUR)

0,16 DKK/animale, livello di estensivizzazione 1 (0,022 EUR)

0,32 DKK/animale, livello di estensivizzazione 2 (0,043 EUR)

0,12 DKK/pecora (0,016 EUR)

**Durata:** Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2000/C 258/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di adozione della decisione:** 16.5.2000**Stato membro:** Germania (Land Brandeburgo)**N. dell'aiuto:** N 480/99**Titolo:** Aiuto alla ricerca e sviluppo in favore di Applikationszentrum Stahl eV**Obiettivo:** Ricerca e sviluppo/acciaio CECA**Fondamento giuridico:** Ad hoc. Regime finanziato parzialmente nel quadro del programma operativo Resider II dal Land Brandeburgo, approvato dalla Commissione il 24 aprile 1996**Stanziamiento:** 1,016 milioni DEM (520 000 EUR)**Intensità o importo dell'aiuto:** 75 %**Durata:** 2000-2001

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)**Data di adozione della decisione:** 16.5.2000**Stato membro:** Germania (Turingia)**N. dell'aiuto:** N 18/2000**Titolo:** Misure finanziarie della BvS e del Land Turingia a favore dell'impresa Thüringer Pianoforte GmbH**Obiettivo:** Fabbricazione di pianoforti e di altri strumenti a tasto**Intensità o importo dell'aiuto:** 2 520 000 DEM (1 288 455 EUR)**Durata:** 2000-2002

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)**Data di adozione della decisione:** 12.7.2000**Stato membro:** Regno Unito**N. dell'aiuto:** N 790/99**Titolo:** Tassa sul tonnellaggio**Obiettivo:** Istituzione di un regime fiscale favorevole per il settore dei trasporti marittimi nel Regno Unito**Fondamento giuridico:** Finance Act 2000**Stanziamiento:** Il mancato gettito fiscale è stimato in 40 milioni di GBP per anno**Intensità o importo dell'aiuto:** Non superiore alla somma dei tributi e dei contributi sociali dovuti dalle compagnie di trasporto marittimo e dalle genti di mare**Durata:** Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2000/C 258/04)

<b>Data di adozione della decisione:</b>	4.8.2000
<b>Stato membro:</b>	Regno Unito
<b>N. dell'aiuto:</b>	N 281/2000
<b>Titolo:</b>	Regime di sovvenzioni per i rifiuti aziendali (zone vulnerabili da nitrati)
<b>Obiettivo:</b>	Concessione di aiuti destinati a promuovere gli investimenti in nuove o migliori infrastrutture per i rifiuti aziendali
<b>Fondamento giuridico:</b>	Agriculture Act 1970, Sections 28 and 29, and SI 1996 No 908
<b>Stanziamento:</b>	800 000 GBP (circa 1,28 milioni di EUR), portato dall'aprile 2001 a 4,5 milioni di GBP (circa 7,2 milioni di EUR)
<b>Intensità o importo dell'aiuto:</b>	40 % delle spese ammissibili
<b>Durata:</b>	Dalla data di approvazione fino all'aprile 2003
<b>Altre informazioni:</b>	Il regime è stato inizialmente approvato nel 1996. L'attuale notifica riguarda un aumento del tasso di aiuto, che è portato dal 25 % al 40 % delle spese ammissibili

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2000/C 258/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

<b>Data di adozione della decisione:</b> 9.7.1998	<b>Data di adozione della decisione:</b> 29.3.2000
<b>Stato membro:</b> Germania (Sassonia-Anhalt)	<b>Stato membro:</b> Svezia
<b>N. dell'aiuto:</b> N 175/98	<b>N. dell'aiuto:</b> N 639/99
<b>Titolo:</b> Programma del Land Sassonia-Anhalt per promuovere la cooperazione tra piccole e medie imprese	<b>Titolo:</b> Carta degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 (Svezia)
<b>Obiettivo:</b> PMI	<b>Obiettivo:</b> Sviluppo regionale
<b>Fondamento giuridico:</b> Mittelstandsfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt	<b>Intensità o importo dell'aiuto:</b>
<b>Stanziamento:</b> 15 milioni di DEM (7,5 milioni di EUR)	Area assistita A — 30 % ESN
<b>Durata:</b> 10 anni	Area assistita B — Grandi imprese: 17 % ESN
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:	PMI: 17 % ESN + 10 % ESL
<a href="http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids">http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids</a>	<b>Durata:</b> La carta resterà in vigore fino al 31 dicembre 2006
	Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
	<a href="http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids">http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids</a>

**Modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale**

(2000/C 258/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I punti 3.10.4, 4.15, 4.16 e 4.17 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale <sup>(1)</sup> sono sostituiti dai seguenti:

«3.10.4. Regioni a scarsa densità di popolazione e regioni ultraperiferiche:

- entro i limiti dei massimali indicati al punto 3.9 per ogni Stato membro, possono beneficiare della deroga in questione anche le regioni con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km<sup>2</sup> <sup>(19)</sup> le regioni ultraperiferiche.

*L'aiuto al funzionamento*

4.15. Gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati.

In via eccezionale, possono tuttavia essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) (\*) del trattato, purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare <sup>(36)</sup>. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza. Gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e di importo decrescente.

4.16. Possono essere autorizzati, in via eccezionale alle condizioni sotto indicate, aiuti al funzionamento nel contempo non decrescenti né limitati nel tempo.

4.16.1. Nelle regioni ultraperiferiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) e nelle regioni a scarsa densità di popolazione, che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ovvero, in base al criterio della densità della popolazione di cui al punto 3.10.4, ovvero della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), tali aiuti nel contempo non decrescenti né limitati nel tempo possono essere autorizzati allo scopo di compensare, in parte, i sovraccosti di trasporto <sup>(37)</sup> purché siano rispettate alcune condizioni particolari <sup>(38)</sup>. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza di tali sovraccosti e valutarne l'entità.

4.16.2. Nelle regioni ultraperiferiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), e c), tali aiuti nel contempo non decrescenti né limitati nel tempo possono altresì essere autorizzati se contribuiscono a compensare i costi addizionali dell'esercizio dell'attività economica inerenti ai fattori di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, la cui persistenza e il cui cumulo nuocciono gravemente allo sviluppo di tali regioni (grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza economica da alcuni prodotti). Spetta allo Stato membro valutare l'entità dei sovraccosti e dimostrare il nesso esistente con i fattori di cui all'articolo 299, paragrafo 2.

Gli aiuti previsti dovranno essere giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura ed il loro ammontare dovrà essere proporzionale ai sovraccosti che intendono compensare.

La misura della compensazione dei sovraccosti sarà esaminata anche sulla base dello sviluppo raggiunto dalla regione.

Tali aiuti saranno infine approvati dalla Commissione per un periodo terminante, al più tardi, alla scadenza del periodo di validità delle carte degli aiuti di Stato a finalità regionale, in vigore al momento dell'approvazione del regime da parte della Commissione affinché la regolare rivalutazione della misura degli aiuti ne assicuri la pertinenza a lungo termine rispetto alla situazione della regione interessata.

4.17. Sono inoltre esclusi gli aiuti al funzionamento destinati ad incoraggiare le esportazioni <sup>(39)</sup> tra Stati membri.

---

(\*) Nuova numerazione risultante dal trattato di Amsterdam».

La presente modifica sarà applicata dalla Commissione ai nuovi aiuti di Stato notificati a decorrere dalla data di notificazione della modifica stessa, nonché a quelli notificati in precedenza, ma in ordine ai quali non si sia ancora statuito alla data di notificazione della modifica.

Gli aiuti illegittimi ai sensi dell'articolo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio <sup>(2)</sup> saranno valutati in conformità alle disposizioni e agli orientamenti applicabili al momento di concessione dell'aiuto.

---

<sup>(1)</sup> GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

---

<sup>(2)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

**Comunicazione relativa alla proroga del periodo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di stato all'industria automobilistica**

(2000/C 258/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il periodo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica è prorogato fino al 31 dicembre 2001, fatte salve le seguenti modifiche:

- 1) Il testo di cui al paragrafo 2.6 della disciplina modificato come segue: «La precedente disciplina, entrata in vigore il 1° gennaio 1998 per un periodo di tre anni, serve come base per la valutazione dei progetti di aiuto notificati prima del 31 dicembre 2000 sulla cui validità la Commissione non si sia ancora pronunciata o per i quali sia stato avviato, prima di tale data, il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

La presente disciplina entrerà in vigore il 1° gennaio 2001 e si applicherà per un anno, fatto salvo il paragrafo seguente. Durante tale periodo la Commissione ne valuterà la sostituzione, tenendo conto in particolare dell'evoluzione della disciplina multisettoriale.

La presente disciplina servirà come base per la valutazione dei progetti di aiuto notificati prima del 31 dicembre 2001 sulla cui compatibilità la Commissione non si sia ancora pronunciata o per i quali sia stato avviato, prima di tale data, il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE»

- 2) Il testo di cui alla nota in calce 18 è modificato come segue: «Attualmente GU C 288 del 9.10.1999».

- 3) Nell'intera disciplina il termine «ecu» è sostituito da «euro».

Gli Stati membri sono stati informati.

---

**Publicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio <sup>(1)</sup> sul rilascio delle licenze ai vettori aerei <sup>(2)</sup>**

(2000/C 258/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GERMANIA

**Licenze d'esercizio ritirate**

*Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92*

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Hofmann Hubschrauber Flugdienst	Heesbergstraße 1, D-47199 Duisburg	Passeggeri, posta, merci	2.8.2000

---

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Comunicate alla Commissione europea prima del 31 agosto 2000.

---



**Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio <sup>(1)</sup> sul rilascio delle licenze ai vettori aerei <sup>(2)</sup>**

(2000/C 258/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

FRANCIA

**Licenze di esercizio rilasciate**

*Categorie A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92*

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Belair-Île-de-France	95-97, avenue de la Victoire, F-94310 Orly	Passeggeri, posta, merci	24.3.1999 (-30.9.1999)
Airlinair	21, place de la Loire, Silic 193, F-94563 Rungis Cedex	Passeggeri, posta, merci	12.5.1999
Caribéenne des transports aériens (denominazione precedente: Nouvelle air Guadeloupe)	Aéroport du Raizet, F-97139 Abîmes	Passeggeri, posta, merci	19.5.1999 (-31.1.2000)
Nouvelle air Toulouse international	Cendreda 2, avenue Didier-Daurat, BP 44, F-31700 Blagnac	Passeggeri, posta, merci	31.5.1999 (-14.6.1999)
Nouvelle air Toulouse international	Cendreda 2, avenue Didier-Daurat, BP 44, F-31700 Blagnac	Passeggeri, posta, merci	14.6.1999 (-30.6.1999)
Aéris (denominazione precedente: Nouvelle Air Toulouse International)	Cendreda 2, avenue Didier-Daurat, BP 44, F-31700 Blagnac	Passeggeri, posta, merci	1.7.1999
Publi-Air (France)	En Rouge, F-81500 Lavaur	Passeggeri, posta, merci	13.7.1999
Occitania	Le Terminal — Bâtiment 413, zone Aviation d'affaires, F-93350 Le Bourget	Passeggeri, posta, merci	26.7.1999
Belair-Île-de-France	95-97, avenue de la Victoire, F-94310 Orly	Passeggeri, posta, merci	30.9.1999 (-11.12.1999)
Air Atlantique	Aéroport de Laleu, F-17043 La Rochelle Cedex 1	Passeggeri, posta, merci	29.10.1999
Belair-Île-de-France	95-97, avenue de la Victoire, F-94310 Orly	Passeggeri, posta, merci	10.12.1999 (-20.12.1999)
Belair-Île-de-France	95-97, avenue de la Victoire, F-94310 Orly	Passeggeri, posta, merci	20.12.1999 (-31.12.1999)
Belair-Île-de-France	95-97, avenue de la Victoire, F-94310 Orly	Passeggeri, posta, merci	31.12.1999 (-22.1.2000)
Air Provence international	N° 33, aéroport, centre Aviation générale, F-13728 Marignane Cedex	Passeggeri, posta, merci	31.12.1999 (-3.3.2000)

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Comunicate alla Commissione europea prima del 31 agosto 2000.

*Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92*

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Savoie Airlines	Résidence Le Christiana, La Tania, F-73600 La Perrière	Passeggeri, posta, merci	4.2.1999
HéliFrance	Héliport de Paris, 4, avenue de la Porte-de-Sèvres, F-75015 Paris	Passeggeri, posta, merci	8.2.1999
Aérosystèmes Hélicocéan Hélicoptère	CP 52, aéroport de Nantes, F-44340 Bouguenais	Passeggeri, posta, merci	10.2.1999 (-31.12.1999)
Hélico de France	11, rue Herrmann-Frenkel, F-69007 Lyon	Passeggeri, posta, merci	25.2.1999
Airland's Hélicoptère	Hélistation, Serres-Gaston, F-40700 Haguetmau	Passeggeri, posta, merci	23.3.1999
Aérolignes	Immeuble 1, 1, avenue du Sénateur-Girard, F-59300 Valenciennes	Passeggeri, posta, merci	26.3.1999
Aéro service France	Bâtiment H. 5, zone Aviation d'affaires, aéroport du Bourget, F-93350 Le Bourget	Passeggeri, posta, merci	30.3.1999
Transmanche Aviation	Le Plessis, F-27500 Bouquelon	Passeggeri, posta, merci	3.5.1999
Air Saint-Tropez	Immeuble Le Clos, place de la Mairie, F-83310 La Mole	Passeggeri, posta, merci	4.5.1999
Air euro trans	Chemin de Lissandre, F-33310 Lormont	Passeggeri, posta, merci	27.5.1999
Aunis air Europe	Aéroport de la Rochelle — Île de Ré, F-17000 La Rochelle	Passeggeri, posta, merci	10.6.1999
Air Bretagne	Parc Pompidou, F-53034 Vannes Cedex	Passeggeri, posta, merci	18.6.1999
Europe air lines	BP 61, F-34671 Baillargues Cedex	Passeggeri, posta, merci	29.7.1999
Héli Périgord	Zone Aviation générale, F-33700 Mérignac	Passeggeri, posta, merci	9.9.1999 (-29.2.2000)
Aéro Granville Sud Manche	Aérodrome de Granville, F-50290 Bréville-sur-Mer	Passeggeri, posta, merci	4.11.1999
Normandie aviation	Aéroport du Havre, F-76620 Le Havre Cedex	Passeggeri, posta, merci	1.12.1999 (-31.7.2000)
Héli-P-Aquitaine	Zone Aviation générale, F-33700 Mérignac	Passeggeri, posta, merci	20.12.1999
Aérosystèmes hélicocéan hélicoptère	CP 52, aéroport de Nantes, F-44340 Bouguenais	Passeggeri, posta, merci	23.12.1999

**Licenze d'esercizio ritirate**

*Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92*

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Caribéenne des transports aériens (denominazione precedente: Nouvelle air Guadeloupe)	Aéroport du Raizet, F-97139 Abîmes	Passeggeri, posta, merci	19.5.1999
Virgin express France	Paris Nord II, 33, rue des Vanesses, Bâtiment C.2, BP 50282, Villepinte, F-95958 Roissy CDG Cedex	Passeggeri, posta, merci	8.7.1999

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Air Provence international	N° 33, aéroport, centre Aviation générale, F-13728 Marignane Cedex	Passeggeri, posta, merci	31.12.1999
Kymair	Chemin de l'Olivier, F-20090 Ajaccio	Passeggeri, posta, merci	31.12.1999

*Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92*

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Air Anmorique	Aéroport de Saint-Brieuc Armor, Trémuson, F-22440 Ploufragan	Passeggeri, posta, merci	5.2.1999
France Europe Aviajet	Soucelles, F-49140 Selches-sur-Loir	Passeggeri, posta, merci	5.2.1999
Aérosystèmes Hélicocéan hélicoptère	CP 52, aéroport de Nantes, F-44340 Bouguenais	Passeggeri, posta, merci	10.2.1999
Air Bourgogne Europe	BP 376, aérodrome de Champforgeuil, F-71109 Chalon-sur-Saône Cedex	Passeggeri, posta, merci	17.5.1999
Air Nice	Zone industrielle, La Campanette, F-06800 Cagnes-sur-Mer	Passeggeri, posta, merci	17.6.1999
Héli-Loc	Lieudit «En Manet», F-31290 Renneville	Passeggeri, posta, merci	18.6.1999
Occitania	Le Terminal — Bâtiment 413, zone Aviation d'affaires, F-93350 Le Bourget	Passeggeri, posta, merci	26.7.1999
Héli Périgord	Zone Aviation générale, F-33700 Mérignac	Passeggeri, posta, merci	9.9.1999
Air Méditerranée Corse	Lieudit «Tavaria», F-20100 Propriano	Passeggeri, posta, merci	13.10.1999
Normandie aviation	Aéroport du Havre, F-76620 Le Havre Cedex	Passeggeri, posta, merci	1.12.1999
Air Gefco	75, avenue de la Grande-Armée, F-75116 Paris	Passeggeri, posta, merci	10.12.1999
Gallic aviation SEA	156-158, rue de la Pompe, F-75016 Paris	Passeggeri, posta, merci	10.12.1999
Héli air Méditerranée	144, rue Buffon, F-06110 Le Cannet	Passeggeri, posta, merci	14.12.1999
Hélicoptère service	46, rue Béranger, F-77300 Fontainebleau	Passeggeri, posta, merci	14.12.1999

**Modifica del nome del titolare della licenza**

*Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92*

Nuova denominazione	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
SAF Hélicoptères (denominazione precedente: Service aérien français)	Aérodrome d'Albertville-Tournon, BP 38, F-73460 Frontenex	Passeggeri, posta, merci	22.3.1999
Caribéenne des transports aériens (denominazione precedente: Nouvelle air Guadeloupe)	Aéroport du Raizet, F-97139 Abime	Passeggeri, posta, merci	19.5.1999

*Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92*

Nuova denominazione	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
R-Lines (denominazione precedente: Aérolignes)	Zone n° 2, aérodrome de Valenciennes, F-59321 Prouvy-Rouvignies	Passeggeri, posta, merci	10.12.1999

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.2153 — BHP/Mitsubishi/QCT)**

**Caso soggetto a procedura semplificata**

(2000/C 258/10)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 1<sup>o</sup> settembre 2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Per effetto di tale concentrazione le imprese Broken Hill Proprietary Company Ltd (BHP) (Australia) e Mitsubishi Corporation (Mitsubishi) (Giappone) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune della impresa QCT Resources Ltd (QCT) a seguito di offerta pubblica annunciata in data 28 agosto 2000.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— BHP: sfruttamento di risorse naturali;

— Mitsubishi: attività di commercio e scambio tra cui operazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione, dei combustibili, dei metalli, dei macchinari, dei prodotti alimentari e tessili, dei prodotti minerari;

— QCT: attività minerarie in Australia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione. Merita peraltro osservare che, ai sensi della comunicazione della Commissione sulla procedura semplificata applicabile a determinate concentrazioni nell'ambito del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(3)</sup> il presente caso appare suscettibile di essere trattato secondo la procedura prevista nella stessa Comunicazione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso COMP/M.2153 — BHP/Mitsubishi/QCT, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70  
B-1000 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.1996 — SCA/Graininge/JV)**

(2000/C 258/11)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 5 luglio 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M1996. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****[Caso COMP/M.1817 — Bellsouth/Vodafone (E-Plus)]**

(2000/C 258/12)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 26 gennaio 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M1817. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

---

**Inapplicabilità del regolamento ad un'operazione notificata****[Caso COMP/M.1821 — Bellsouth/VRT (E-Plus)]**

(2000/C 258/13)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 31 gennaio 2000, la Commissione ha deciso che l'operazione notificata nel caso in oggetto non rientra nel campo d'applicazione del regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione, perché non raggiunge le soglie di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e 3, del regolamento citato. La presente decisione si fonda sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea tramite gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M1821. Celex è il sistema computerizzato di documentazione del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni in merito agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

---

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Esercizio di servizi aerei di linea

**Bando di gara pubblicato dalla Svezia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Östersund e Umeå**

(2000/C 258/14)

**1. Introduzione:**

A decorrere dal 2.12.1993, la Svezia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta Östersund-Umeå ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92, del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico in questione sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 64 del 2.3.1994.

Poiché nessun vettore aereo è disposto a garantire, senza corrispettivo finanziario, servizi aerei di linea tra Östersund e Umeå, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti, la Svezia, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, ha deciso di limitare l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore per i periodi compresi tra il 17.7.1997 et il 31.12.1999 e l'1.1.2000 e il 31.12.2000. Poiché la situazione deve essere ora riesaminata, il diritto di operare la rotta in questione a decorrere dall'1.1.2001 sarà oggetto di una gara di appalto.

**2. Oggetto del bando:**

Fornitura, nel periodo 1.1.2001 - 31.12.2003, di servizi aerei di linea tra Östersund e Umeå, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 64 del 2.3.1994.

Gli oneri di servizio pubblico prevedono le seguenti condizioni:

Il servizio deve garantire almeno due voli giornalieri di andata e ritorno dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi);

gli aeromobili devono essere muniti di toilette.

**3. Partecipazione:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da

uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

**4. Procedura:** La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.**5. Capitolato d'oneri:**

Il capitolato d'oneri completo può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Rikstrafiken, Box 473, SE-851 06 Sundsvall. Tel.: (46-60) 67 82 50.

**6. Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi in questione per il periodo di un anno. L'importo esatto del corrispettivo accordato sarà determinato in funzione delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.**7. Durata del contratto:** Il contratto ha durata di un anno (1.1.2001 - 31.12.2003) e può essere prorogato per due volte (ogni volta per un anno). Solo l'autorità aggiudicatrice ha la facoltà di decidere la proroga del contratto.**8. Modifica e risoluzione del contratto:** In caso di modifica rilevante delle condizioni applicabili ai servizi di trasporto aereo, le due parti possono recedere anticipatamente dal contratto dietro un preavviso di 6 mesi.**9. Inadempimento al contratto:** Il vettore aereo è tenuto a informare le «Rikstrafiken» di ogni modifica dell'orario e a precisarne le ragioni. In caso di modifica rilevante dell'orario concordato, il corrispettivo accordato è ridotto proporzionalmente alla diminuzione del servizio.

**10. Presentazione delle offerte:**

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata o consegnate a mano, entro al più tardi un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al seguente indirizzo:

Rikstrafiken, Box 473, SE-851 06 Sundsvall.

Indirizzo dell'ufficio: Esplanaden 11, SE-Sundsvall.

Le offerte devono recare la dicitura «Anbud på lufttrafik Östersund - Umeå». (Offerta relativa ai servizi aerei Östersund - Umeå).

11. **Validità del bando:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1.12.2000, una domanda di autorizzazione all'esercizio della rotta in questione a decorrere dall'1.1.2001, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti, senza corrispettivo finanziario e senza esigere che l'accesso alla rotta in questione sia limitato a un solo vettore.
-